



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 283 del 29 GIU. 2017

OGGETTO: contratto di servizi di aggiornamento professionale stipulato tra la Bristol Myers Squibb S.r.l. e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE SC AFFARI GENERALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 GIU. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.C. Affari Generali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ ^{GLI INTROITI} la spesa di € 9.900,00, prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2017al /ai conto/i/ n. 265.30.1 "iva vendite"

☒ gli introiti di € 10.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2017al /ai/ conto/i/ economico/i/ n. 100.010.10 "contributo privati"

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa *Emilia Martignoni*

Emilia Martignoni

W



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 283 del 29 GIU. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessi che

- BMS è una casa farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- BMS nell'ambito di un progetto interno di *"talented retention"* intende far partecipare alcuni dei suoi Medical Science Manager (MSM), opportunamente selezionati dalla stessa, ad un corso di aggiornamento professionale di carattere medico-scientifico all'interno di strutture sanitarie presenti sul territorio italiano;
- BMS ha presentato il suo Progetto all'Azienda, allegato al presente accordo (ALL. A), nello specifico presso il Dipartimento di Day Hospital di Reumatologia, ai fini del presente contratto, quale tutor aziendale del Progetto di che trattasi, è stato individuato il dott. Antonio Marchesoni;
- l'Azienda, previo parere favorevole all'iniziativa da parte del Direttore di Dipartimento di Day Hospital di Reumatologia dott. Luigi Sinigaglia, ha valutato e accolto la proposta di Progetto avente come obiettivo quello di consentire ad un Medical Science Manager di BMS di approfondire le proprie conoscenze teorico-pratiche in merito al trattamento dell'Artrite Reumatoide e di altre patologie reumatologiche;

precisato che il contratto di servizi di aggiornamento professionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, prevede nello specifico che:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 283 del 29 GIU. 2017

- l'attività formativa presso l'Azienda dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità di cui al presente contratto e non sarà funzionale alla promozione e/o prescrizione di prodotti farmaceutici di BMS;

- il corso di aggiornamento professionale, della durata di 1 settimana, verterà sull'approfondimento da parte di un Medical Science Manager, con il supporto del tutor aziendale, di attività cliniche e gestionali legate al trattamento delle malattie reumatologiche come meglio riportate nel Progetto (ALL. A) del contratto in parola;

- a fronte dello svolgimento del corso BMS, si impegnerà a corrispondere all'Azienda un corrispettivo complessivo pari a € 10.000,00 + IVA (art. 2 "Oggetto dell'Accordo");

verificato che non sussistono nel caso di specie situazioni e/o collegamenti con esponenti dell'Azienda tali da configurare situazioni di potenziale conflitto di interessi come da dichiarazione pubblica resa dal Direttore di Dipartimento di Day Hospital di Reumatologia dott. Luigi Sinigaglia in data 21/06/2017 e dal ;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di sottoscrivere con la Bristol Myers Squibb S.r.l il contratto di servizi di aggiornamento professionale, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l'espletamento di un corso professionale (della durata di 1 settimana) da parte di un Medical Science Manager di BMS, per l'approfondimento di conoscenze teorico-pratiche e degli aspetti relativi alla gestione ed al trattamento dell'Artrite Reumatoide e di altre malattie reumatologiche, secondo quanto riportato nel Progetto allegato al contratto di che trattasi;

2. di precisare che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino al 31.12.2017;

3. di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione di acquisire il corrispettivo di € 12.200,00 (IVA INCLUSA) che verrà erogato dalla BMS e che verrà registrato sul conto economico al conto n. 400.010.00010 "contributi da privati" per € 10.000,00 e nello stato patrimoniale al conto n. 265.030.00001 IVA vendite per € 2.200,00 del Bilancio d'esercizio 2017;

4. di individuare il dott. Antonio Marchesoni quale tutor aziendale del corso di aggiornamento professionale di che trattasi, con mandato di attuazione e monitoraggio del presente accordo;

5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **283** del **29 GIU. 2017**

6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Piro)

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 283 del 29 GIU. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 23 LUG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Bristol-Myers Squibb

CONTRATTO DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

TRA

- (1) **BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Virgilio Maroso 50, Codice Fiscale 00082130592 e Partita IVA 01726510595, in persona del Direttore Medico Dottor Giovanbattista Leproux (BMS) munito di poteri di rappresentanza, ("BMS")

E

- (2) **ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO**, con sede legale in Milano, Piazza A. Cardinal Ferrari 1, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli ("ASST")

(di seguito anche definiti congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

I. BMS è una casa farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL-MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute.

II. BMS nell'ambito di un progetto interno di "talented retention" (Progetto) intende far partecipare alcuni dei suoi Medical Science Manager (MSM) opportunamente selezionati dalla stessa ad un corso di aggiornamento professionale di carattere medico-scientifico all'interno di strutture sanitarie presenti sul territorio italiano;

III. BMS ha presentato il suo Progetto all'Azienda, allegato al presente accordo (ALL. A), nello specifico presso il Dipartimento di Day Hospital di Reumatologia, ai fini del presente contratto, quale tutor aziendale del Progetto di che trattasi, è stato individuato il dott. Antonio Marchesoni;

IV. L'Azienda ha valutato il Progetto ed intende svolgere il corso di aggiornamento professionale per BMS con le modalità di cui al presente Accordo;

V. Le parti riconoscono e convengono che l'attività formativa svolta dell'Azienda dovrà avvenire nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, linee guida e deontologia del settore (Normativa) e non è funzionale alla promozione e/o prescrizione di prodotti farmaceutici di BMS.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Interpretazione

- 1.1. I titoli degli articoli che compongono il presente Accordo sono da intendersi come una guida e non influiscono sull'interpretazione degli stessi.

- 1.2. All'interno del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

- a) ogni riferimento alle parti, ad articoli, disposizioni o premesse è da ritenersi riferito alle parti, articoli, disposizioni o premesse del presente Accordo;
- b) l'uso del al singolare include il plurale e viceversa;
- c) ogni riferimento a leggi, regolamenti e atti normativi è da intendersi come alla versione aggiornata ed in vigore della legge, regolamento o atto normativo.



- 1.3. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo ed ogni riferimento all'Accordo includerà le premesse.
- 2. Oggetto dell'Accordo**
- 2.1. L'Azienda accetta di svolgere il corso di aggiornamento professionale (il corso) alle condizioni di cui al presente Accordo.
- 2.2. L'Azienda individuerà un medico nel Dipartimento che svolgerà funzioni di tutor di alcuni dei suoi MSM scelti da BMS per partecipare al corso di aggiornamento professionale.
- 2.3. L'Azienda sceglierà il medico tra quelli con contratto lavoro a tempo pieno e con competenze nell'area terapeutica Reumatologia.
- 2.4. Il corso di aggiornamento professionale si articolerà in 1 (una) settimana lavorativa. Nel corso della settimana, gli MSM con il supporto del tutor di riferimento svolgeranno un'attività di formazione nell'ambito ambulatoriale e della normale attività di reparto, come riportato nell'allegato A.
- 2.5. A fronte dello svolgimento del corso BMS, si impegna a corrispondere all'Azienda un corrispettivo complessivo pari a € 10.000,00 + IVA (diecimila/00) (**Corrispettivo**).
- 2.6. Il presente contratto prevarrà su qualsiasi condizione standard di BMS e dell'Azienda.
- 2.7. Nel caso in cui BMS intenda cancellare o modificare il corso di formazione, BMS lo comunicherà all'Azienda con 30 giorni di preavviso. BMS pagherà i costi ragionevoli effettivamente sostenuti o che siano non evitabili alla data della cancellazione, fino al massimo del Corrispettivo che sarebbe altrimenti stato dovuto. Nel caso in cui BMS modifichi il corso di formazione in conformità alla presente clausola, il Corrispettivo dovrà essere rinegoziato dalle parti sulla base delle modifiche apportate.
- 3. Obbligazioni dell'Azienda**
- 3.1. L'Azienda svolgerà il corso di aggiornamento in piena autonomia gestionale ed organizzativa, utilizzando personale medico adeguatamente qualificato e nel rispetto di tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, di assistenza e assicurazione sociale, con esonero di BMS da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e conseguente risarcimento dei danni.
- 3.2. L'Azienda si impegna, previo accordo con BMS sui tempi e modalità, a consentire a BMS di verificare l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, al fine di aggiornarsi sullo sviluppo del corso da parte dell'Azienda e sul rispetto della Normativa.
- 4. Obbligazioni di BMS**
- 4.1. BMS si impegna a pagare il Corrispettivo in conformità al presente Accordo.
- 4.2. BMS dichiara e garantisce che gli MSM, in quanto dipendente della stessa, sono coperti da adeguata assicurazione ai sensi della normativa applicabile.
- 5. Compliance**
- 5.1. L'Azienda provvederà all'esecuzione del corso nel rispetto della Normativa, e di ogni altra legge o regolamento applicabile ai fini dell'Accordo e della sua specifica area di rischio.
- 5.2. L'Azienda prende atto che BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico ("Standard di Condotta Professionale ed Etica") e nel Codice Deontologico di Farmindustria e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.
- 5.3. BMS prende atto che l'Azienda ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento (visibili e consultabili sul sito internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.
- 6. Corrispettivo**
- 6.1. BMS si impegna a corrispondere all'Azienda il Corrispettivo, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA a conclusione della settimana di corso. È obbligatorio indicare sulla relativa fattura il numero d'ordine emesso da parte di BMS.
- 6.2. Il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'esecuzione del corso secondo i termini del presente Accordo.
- 6.3. Il Corrispettivo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul c.c. indicato dall'Azienda a 90 giorni dalla data della fattura.
- 6.4. I rimborsi di cui al precedente 6.1 verranno utilizzati per fini istituzionali su indicazione del Direttore di Dipartimento di Day Hospital di Reumatologia Dott. Luigi Sinigaglia
- 7. Confidenzialità**
- 7.1. Ciascuna parte:
- (a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le informazioni confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza in relazione al presente Accordo;



- (b) utilizzerà o rivelerà le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente in conformità alle previsioni dell'Articolo 8.2 o per l'esecuzione delle sue obbligazioni secondo il presente Accordo.
- 7.2.** Ciascuna parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente:
- (a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del presente Accordo ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
- (b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale, o autorità governative. Nel caso in cui tale diffusione sia richiesta, la parte comunicherà immediatamente all'altra parte la richiesta e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fornite al fine di limitare la diffusione delle informazioni confidenziali;
- e
- (c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto tra le parti.
- 8. Privacy**
- 8.1.** Ciascuna parte rispetterà tutte le leggi sulla privacy nella raccolta, trattamento, diffusione e conservazione di dati personali.
- 8.2.** L'Azienda inoltre:
- (a) si impegna a utilizzare i dati personali relativi a BMS o a terzi interessati solamente allo scopo di eseguire le obbligazioni di cui al presente Accordo o in conformità alla Normativa;
- (b) comunicherà a BMS i dati personali identificativi di terzi soltanto in presenza del consenso informato degli interessati.
- 8.3.** Ai fini del Codice della Privacy, titolare e responsabile del trattamento dei dati personali dei terzi interessati è L'Azienda, in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, L'Azienda si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne BMS da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti o collaboratori, o da terzi.
- 9. Proprietà intellettuale**
- 9.1.** Il presente Accordo non produce effetti in relazione ai preesistenti diritti di proprietà intellettuale delle parti.
- 10. Durata**
- 10.1.** Il presente Accordo produrrà effetto a decorrere dalla data della sua stipula e resterà in vigore fino alla data 31/12/2017, salvo recesso o risoluzione dello stesso.
- 10.2.** BMS potrà estendere la durata sulla base degli stessi termini e condizioni dandone comunicazione scritta all'altra parte 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.
- 11. Risoluzione**
- 11.1.** Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previo avviso scritto all'altra parte, nel caso di:
- a) Cessazione nell'attività o nei pagamenti dell'altra parte o l'istituzione contro di essa di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria;
- b) Cessione, effettuata dall'altra parte, a beneficio dei creditori o ammissione, per iscritto, di tale parte, dell'impossibilità di pagare i suoi debiti alla loro scadenza;
- 11.2.** Ciascuna parte potrà terminare il presente Accordo dandone comunicazione scritta 30 giorni prima all'altra parte.
- 11.3.** Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute negli articoli 5.2 e 5.3 costituirà causa di immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.
- 12. Inadempimento**
- 12.1.** L'inadempimento o l'adempimento tardivo, inesatto, incompleto, parziale di una qualsiasi delle clausole dell'Accordo consente alla parte adempiente di chiedere, per iscritto, all'altra, l'esatto adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione del comportamento inadempiente e/o della clausola o delle clausole che si assumono violate.
- 12.2.** Trascorsi i 15 giorni, la permanenza dell'inadempimento o l'adempimento tardivo, parziale, incompleto o inesatto legittima la parte adempiente a risolvere immediatamente l'Accordo, previa comunicazione scritta.
- 12.3.** Le comunicazioni scritte devono essere effettuate a mezzo di raccomandata PEC (posta elettronica certificata).
- 13. Clausole invalide**
- 13.1.** L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole dell'Accordo non importa la nullità dell'intero Accordo.
- 14. Rinuncia**
- 14.1.** La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi all'Accordo



o limitazione del diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra parte con il presente Accordo.

15. Cessione e Subappalto

- 15.1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da una parte, né in toto, né in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.
- 15.2. L'Azienda potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi solo previa autorizzazione scritta di BMS.

16. Sopravvivenza degli articoli

- 16.1. Le previsioni contenute in questo Accordo che si è inteso espressamente o implicitamente dovessero continuare a produrre effetti, sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

17. Precedenti accordi e Modifiche

- 17.1. Il presente Accordo, i suoi allegati, ed ogni documento a cui l'Accordo fa riferimento costituiscono l'accordo completo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle parti aventi il medesimo oggetto.
- 17.2. Le modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e firmate da entrambe le parti.

18. Legge applicabile e Foro competente

- 18.1. Il presente Accordo ed ogni relativa disputa o pretesa saranno regolati dalla legge italiana.
- 18.2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo sarà competente il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Bristol-Myers Squibb S.r.l. ("BMS")

Direttore Medico
Dott. Giovanbattista Leproux

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli

In conformità alle previsioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, L'Azienda dichiara di approvare espressamente le seguenti previsioni: Artt. 2.6, 5.2, 5.3, 10.2, 11.2, 12.3, 18.2.



Bristol-Myers Squibb

ALLEGATO A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivo: Approfondimento, da parte del Candidato della Direzione Medica BMS, di conoscenze teorico-pratiche relative a gestione, ricerca e trattamento, relativamente alla artrite psoriasica.

Struttura del progetto

Il corso avrà una durata di 2 settimane (tot 60 ore):

Attività Ambulatoriale/Day Hospital quotidiana durante la quale il candidato approfondirà gli aspetti legati all'Artrite Psoriasica:

Accesso del paziente con Artrite Psoriasica e aspetti burocratico-amministrativi

Visite specialistiche diagnostiche e diagnosi differenziale

Prime visite in Artrite Psoriasica

Visite di follow-up

Visite specialistiche terapeutiche

Aspetti clinimetrici

Counseling al paziente

tecniche ultrasonografiche di base in ambito reumatologico.

Imaging in ambito reumatologico con particolare riferimento all'uso di RMN e radiologia di base

Aspetti burocratico amministrativi del trattamento con farmaci biologici (ordini alla farmacia, stoccaggio di farmaci, file F)

Attività di Laboratorio e Ricerca durante la quale il candidato approfondirà gli aspetti legati a:

principali tecniche laboratoristiche usate per la ricerca in ambito reumatologico.

Le fasi di passaggio dall'ipotesi di studio alla pubblicazione su rivista scientifica.

Good Clinical practice nella gestione clinica dei Trials